

**DELIBERA N. 289/12/CSP**  
**ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETÀ TELERENT S.R.L. ESERCENTE**  
**L'EMITTENTE TELEVISIVA LOCALE TELERENT PER LA VIOLAZIONE DELLE**  
**DISPOSIZIONI CONTENUTE NELL'ART. 5 TER, COMMI 1 E 3 DELIBERA N.**  
**538/01/CSP E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI**

**L'AUTORITA'**

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 13 dicembre 2012;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *"Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo"*;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001, recante *"Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite"* e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la delibera n. 136/06/CONS, recante *"Regolamento in materia di procedure sanzionatorie"* e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l'atto della Direzione Servizi Media di questa Autorità – cont. n. 68/12/DICAM/PROC. 2441/ZD – datato 13 luglio 2012 e notificato in data 25 luglio 2012 alla società TeleRent S.r.l. con sede in Palermo alla via Rallo 8, esercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale TeleRent che ha contestato la violazione delle disposizioni contenute nell'art. 5 ter, commi 1 e 3, delibera n. 538/01/CSP e successive modifiche ed integrazioni, in quanto sulla predetta emittente televisiva, il giorno 18 aprile 2012, dalle ore 14.10.15 alle ore 15.27.13 e dalle ore 20.00.27 alle ore 20.28.24 è stato diffuso con il logo 7 Gold un programma di televendita di servizi relativi a pronostici concernenti il gioco del lotto "Casalotto", nel corso della quale i conduttori hanno dispensato le varie previsioni; in sovrapposizione sullo schermo televisivo sono state riportate numerazioni telefoniche per la fornitura di servizi a sovrapprezzo con prefisso 892, 895 e 899 (895095 – 892500 – 892277- 899453370) che i conduttori stessi hanno invitato a chiamare. Sullo schermo televisivo, inoltre, è comparsa la scritta riguardante l'apposito divieto ai minori e la possibilità di attivare il blocco delle telefonate, nonché le scritte *"i nostri servizi di informazione elenco abbonati, di informazione e prenotazioni turistiche di aggiornamento delle ruote estratte di news sportive sono offerti da Deram (MI) in base al DMC n°145 del 02.03.2006 e alle delibere AGCOM 26/08/CIR e 15/04/CIR (art. 38). Tutti i servizi sono riservati esclusivamente ai maggiorenni titolari dell'utenza telefonica. Si consiglia di ascoltare sempre con la massima attenzione il messaggio gratuito. Si ricorda inoltre che per accedere ai servizi è necessario esprimere sempre il proprio consenso rimanendo in linea dopo il messaggio gratuito"*, *"l'accesso al numero verde gratuito 800895095 (800892500) è esclusivamente riservato a tutti coloro che avranno chiamato e fruito precedentemente di uno dei contenuti del portale multi servizi di Deram (info elenco abbonati, offerte turistiche, prenotazioni viaggi, news sportive-calcistiche, servizio aggiornamento ruote estratte) offerto sul numero 895095 (892500)"*, *"Chiamando il numero verde 800895095 (800892500) potrai scegliere tra Tasto 1 "L'unione fa' la forza" Tasto 2 per "Lottomania" Tasto 3 per "Casalotto" Tasto 0 se hai acquistato una ricarica youphone e desideri attivarla Tasto 9 per sapere come acquistare una ricarica youphone in ricevitoria"*;

RLEVATO che la società sopra menzionata con memoria difensiva (prot. n. 0043925) pervenuta in data 22 agosto 2012, nonché in sede di audizione convocata il giorno 26 settembre 2012, nel chiedere l'archiviazione del procedimento sanzionatorio in esame, ha eccepito che il programma televisivo "*Casalotto*" oggetto di contestazione non può essere qualificato come televendita; i messaggi promozionali contestati, tra l'altro, segnalati con la presenza in sovrapposizione sullo schermo televisivo dell'apposita scritta, sono diffusi all'interno di un "*programma di intrattenimento leggero*" che fornisce informazioni e aggiornamenti sulle estrazioni del lotto. Riguardo ai messaggi promozionali relativi alle numerazioni 892 e 895, gli stessi non forniscono servizi a sovrapprezzo, limitandosi a fornire servizi informazione abbonati, informazioni offerte turistiche, news sportive e calcistiche e servizi di aggiornamento del lotto. Le numerazioni con codice 892 e 895 non forniscono alcun servizio che possa essere assimilato ai servizi relativi a pronostici sul gioco del lotto, bensì il mero elenco di numeri usciti nel corso dell'ultima estrazione. Inoltre, "*le numerazioni 80x possono essere utilizzate solo per fornire servizi senza alcun onere per il chiamante*". Di conseguenza, non ravvisandosi l'elemento dell'onerosità, non si riscontra la trasmissione di una televendita, ma di una telepromozione. La programmazione televisiva oggetto di contestazione non può essere qualificata come televendita, bensì come telepromozione, anche perché priva del requisito dell'indipendenza della stessa rispetto al resto del programma televisivo, della durata minima ininterrotta di quindici minuti e dell'offerta al pubblico ex art. 1336 c.c.; in conclusione, la parte ha fatto presente, con particolare riguardo alla eventuale determinazione della misura della sanzione pecuniaria da irrogare, che i bilanci della società Telerent S.r.l. relativi agli anni 2010 e 2011 sono stati in perdita;

RITENUTO che quanto eccepito dalla società Telerent S.r.l. non possa trovare accoglimento, in quanto gli inviti a chiamare in diretta le numerazioni mostrate in sovrapposizione al fine di acquistare i pronostici elaborati dagli esperti configurano i programmi televisivi contestati come televendite, contenendo già tutti gli elementi sufficienti ad individuare un'offerta al pubblico che, a norma dell'art. 1336 c.c., vale come proposta quando contiene gli estremi essenziali del contratto alla cui conclusione è diretta. Tali inviti, infatti, indicano la causa (la compravendita del servizio), l'oggetto (il pronostico del lotto e relativo prezzo) e la forma (la digitazione dei numeri sulla tastiera telefonica) del contratto stipulando, sicché all'utente non resta che manifestare la sua accettazione della proposta contrattuale così formulata per aversi l'accordo delle parti. Il fatto che l'informazione relativa al gioco del lotto venga ottenuta dopo aver digitato i tasti per la selezione del servizio è proprio la conferma del fatto che è sufficiente la selezione numerica per giungere al perfezionamento del contratto, a fronte della permanenza dell'offerta da parte dell'operatore, che, ai sensi del medesimo art. 1336 c.c., permane fino ad eventuale revoca della proposta. Né vale a mutarne la natura la circostanza per cui la tariffazione specifica non venga avviata al momento stesso del collegamento telefonico, in quanto discende dagli obblighi posti dalla normativa in materia di servizi a sovrapprezzo il fatto che il servizio possa partire solo dopo che l'utente sia stato correttamente informato in merito alla tariffazione specifica del servizio stesso; inoltre, l'interazione tra l'utente-telespettatore e il sistema che provvede a condurre il richiedente alla ricerca dell'argomento desiderato attraverso guide opportune può avvenire anche senza la presenza di operatori con conversazioni dal vivo ( ad es. tramite computer). La durata minima delle televendite non può essere considerata un criterio idoneo ad inquadrare i messaggi in questione in una fattispecie giuridica, essendo essa volta a regolamentarla e non a qualificarla come tale; peraltro, la norma di cui all'art. 5-bis, comma 5, della delibera n. 538/01/CONS non è applicabile al caso in esame, in quanto disciplina il comportamento delle emittenti e dei fornitori di contenuti in ambito nazionale e non delle emittenti che operano in ambito locale; le numerazioni telefoniche che

appaiono sullo schermo televisivo in sovrapposizione con codice 892 e 895 identificano servizi a sovrapprezzo di tipo sociale informativo;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 5-ter, comma 1 della succitata delibera n. 538/01/CSP e successive modificazioni e integrazioni, nel corso della trasmissione dei programmi televendita di servizi relativi a pronostici concernenti il gioco del lotto *“è vietato mostrare in sovrapposizione o comunque indurre ad utilizzare numerazioni telefoniche per la fornitura di servizi a sovrapprezzo, anche a tariffazione specifica, o numerazioni telefoniche che, a loro volta, inducano all'utilizzazione di numerazioni per servizi a sovrapprezzo, anche a tariffazione specifica”*;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 5-ter, comma 3 della succitata delibera n. 538/01/CSP e successive modificazioni e integrazioni, *“le trasmissioni di cui al comma 1 non possono essere trasmesse nelle fasce orarie tra le ore 7:00 e le ore 23:00”*;

RILEVATO che l'emittente in questione ha in effetti trasmesso, il giorno 18 aprile 2012, in fascia oraria non consentita, televendite di servizi relativi a pronostici concernenti il gioco del lotto con in sovrapposizione sullo schermo televisivo numerazioni telefoniche per la fornitura di servizi a sovrapprezzo in violazione delle disposizioni contenute nell'art. 5 ter, commi 1 e 3 della delibera n. 538/01/CSP e successive modifiche ed integrazioni;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1033,00 (euro milletrentatre/00) a euro 25.823,00 (euro venticinquemilaottocentoventitre/00), ai sensi dell'art. 51, comma 2, lett. a) e 5 del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177;

RITENUTO di dover determinare la sanzione per la singola violazione rilevata nella misura del minimo edittale pari ad euro 1033,00 (euro milletrentatre/00) al netto di ogni altro onere accessorio, eventualmente dovuto, in relazione ai criteri di cui all'articolo 11 della legge 689/81, in quanto:

- con riferimento *alla gravità della violazione*:

la gravità del comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata deve ritenersi lieve, tenuto conto delle circostanze della violazione consistente nella trasmissione di una televendita di servizi di pronostici concernenti il gioco del lotto in fascia oraria non consentita che mostra in sovrapposizione sullo schermo numerazioni telefoniche per la fornitura di servizi a sovrapprezzo nel corso della stessa giornata di programmazione televisiva;

- con riferimento *all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione*

la società non ha comunicato di aver intrapreso alcuna azione in tal senso, sicché deve ritenersi che le conseguenze della violazione non siano state eliminate o attenuate;

- con riferimento *alla personalità dell'agente*:

la società, per natura e funzioni svolte, si presume supportata da strutture interne adeguate allo svolgimento delle proprie attività nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente;

- con riferimento *alle condizioni economiche dell'agente*:

le stesse si presumono tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come sopra determinata;

RITENUTO in applicazione della previsione dell'art. 8, della legge 24 novembre 1981, n. 689, che per la violazione con la medesima azione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo

5 ter citato di dover determinare la sanzione nella misura di euro 1.549,50 (millecinquecentoquarantanove/50) corrispondente ad una volta e mezzo il minimo edittale, pari a euro 1033,00 (euro milletrentatre/00), secondo il principio del cumulo giuridico;

VISTO l'art. 5 ter, commi 1 e 3 della delibera n. 538/01/CSP;

VISTO l'art. 51, del d.lgs. 31 luglio 2005, n. 177;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione Servizi Media;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello relatore, ai sensi dell'art. 31 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell' Autorità;

#### ORDINA

alla società TeleRent S.r.l. con sede in Palermo alla via Rallo 8, esercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale TeleRent di pagare la sanzione amministrativa di euro 1.549,50 (millecinquecentoquarantanove/50) al netto di ogni altro onere accessorio, eventualmente dovuto

#### INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 289/12/CSP*" entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*delibera n. 289/12/CSP*".

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi degli articoli 29 e 119, comma 1, lett. b) e comma 2, d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado, ai sensi degli articoli 133, comma 1, lett. l) e 135, comma 1, lett. c) d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio.

La presente delibera è pubblicata sul sito web dell'Autorità.

Roma, 13 dicembre 2012

IL PRESIDENTE  
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE  
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
IL SEGRETARIO GENERALE *ad interim*  
Laura Aria

